

IL SINDACO

Premesso che:

- è stato notificato al protocollo generale dell'Ente rif int prot.n.38677/2025 ricorso in riassunzione dinanzi al TAR Campania Napoli RG n.4758/2021 da parte dei

***** , per le ragioni ivi specificate cui per brevità si rinvia;

Considerato, in particolare, che il TAR Campania Napoli all'esito della udienza del 20/11/2024 con ordinanza n.1844/2025 ordinava al ricorrente la integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Giugliano in Campania, e rinviando per la trattazione alla udienza pubblica del 18/12/2025;

Rilevato che da indicazioni del Dirigente del Servizio legale e PO Avvocatura, è emerso l'interesse costituirsi nel giudizio TAR di cui alla premessa al fine di far valere le buone ragioni del Comune di Giugliano in Campania;

Vista la urgenza dovendo assicurare le attività di cui sopra nel rispetto dei termini decadenziali *ex lege*

Valutata la opportunità di conferire l'incarico legale *de quo* all'Avv. Romano Eduardo che vanta un articolato percorso formativo professionale in materia di diritto civile/amministrativo, come da articolato *curriculum vitae* agli atti, iscritto nella *short list* dei legali dell'Ente e che ha già assistito con professionalità e diligenza l'Ente nei giudizi in giudizi affini a quelli per cui oggi è causa;

Considerato il prevalente orientamento giurisprudenziale, suffragato dalla più recente giurisprudenza (Corte di Cassazione a SS.UU. n. 12868/05 – CdS, sez. V, 19 luglio 2013, n. 3934; CdS sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1700; CdS, V sez. n. 280/2009 – Cass.n.24793 del 03/10/2019; Corte di Cassazione n. 2840 del 06/02/2020, Corte di Cassazione n. 50 del 07/01/2021 n.CdS V sez. n. 848/2009) che afferma che il Sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, è l'organo che lo rappresenta in giudizio ed ha il potere di conferire la procura al difensore senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della Giunta;

Tenuto conto che lo Statuto di questo Comune, in relazione all'art. 6 del d.lgs. 267/2000, alcuna deroga ha introdotto sulle modalità di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente in giudizio, lasciando inalterata la disposizione dell'art. 50, comma 2, del citato decreto n. 267/2000 sulla attribuzione della rappresentanza legale al Sindaco;

Considerato che con il predetto atto si è disciplinato, tra l'altro, l'esercizio della rappresentanza legale e processuale dell'Ente, compreso il rilascio di procura alle liti;

Assunti i poteri del Sindaco ex art. 50, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000.

DISPONE

- di costituirsi al fine di far valere le buone ragioni dell'Ente nel giudizio promosso dinanzi al TAR Campania Napoli RG n.4758/2021 da

***** , rif int prot.n.38677/2025;
- di conferire mandato alle liti all'Avv Romano Eduardo

- di demandare al Dirigente/Responsabile del Settore Affari istituzionali gli adempimenti gestionali consequenziali al presente atto, dando atto sin d'ora che l'incarico si intenderà accettato, in relazione all'onorario, nei limiti dell'impegno finanziario indicato nella determina dirigenziale di impegno spesa

Il Sindaco
dott.D'Alterio Diego Nicola